

IL DECANO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA

- VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 10 Giugno 1998, con cui è stata istituita l'Università degli Studi di Milano – Bicocca;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, emanato con D.R. n. 0012034/12 del 4 Maggio 2012, e in particolare gli artt.7, 52, 53 e 55;
- VISTO il Regolamento Generale sulle Elezioni, Parte I - Titolo I, emanato con D.R. n. 0008230/13 del 15 Marzo 2013;
- CONSIDERATO che il 30 settembre 2013 scade il mandato del Rettore in carica;

DECRETA

Art. 1. Indizione.

1. Sono indette le elezioni per l'elezione del Rettore dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca per il periodo dal 01 ottobre 2013 al 30 settembre 2019.

Art. 2. Giorni delle votazioni e scrutinio.

1. Le votazioni si svolgono nelle date seguenti:

Prima votazione	16 maggio 2013, dalle ore 09.30 alle ore 16.30
Seconda votazione (eventuale)	23 maggio 2013, dalle ore 09.30 alle ore 16.30
Terza votazione (eventuale)	29 maggio 2013, dalle ore 09.30 alle ore 16.30
Quarta votazione (eventuale)	04 giugno 2013, dalle ore 09.30 alle ore 16.30

2. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura della votazione e prosegue non oltre le ore 19.00; in caso di necessità lo scrutinio prosegue il giorno successivo a partire dalle ore 09.30 e non oltre le ore 19.00. Per lo scrutinio si applica la disposizione di cui all'art.9, comma 3, del presente decreto.

Art. 3. Disciplina applicabile.

1. Le elezioni, indette con il presente Decreto, sono svolte ai sensi della normativa richiamata nel preambolo dello stesso.

Art. 4. Ufficio Elettorale Centrale.

1. L'Ufficio Elettorale Centrale è ubicato presso la Sala dei Revisori dei Conti - Edificio U6, piano 4°, Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, Milano.
2. L'Ufficio ha la seguente composizione:

	Effettivo	Supplente
Presidente	Professore di I fascia	Professore di I fascia
Componente	Professore di II fascia	Professore di II fascia
Componente	ricercatore	ricercatore
Segretario	Personale tecnico - amministrativo	Personale tecnico - amministrativo

3. La composizione nominativa dell'Ufficio Elettorale Centrale sarà definita mediante successivo provvedimento.

Art. 5. Elettorato attivo.

1. Il diritto di voto spetta:

- a) ai professori di ruolo;
- b) ai ricercatori a tempo indeterminato, determinato e agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento;
- c) a tutto il personale tecnico – amministrativo a tempo indeterminato con voto ponderato del 10%;
- d) ai rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione nel Nucleo di valutazione e nel Consiglio degli Studenti.

2. I requisiti dell'elettorato attivo vanno posseduti il giorno di ogni votazione

Art. 6. Elenchi degli aventi diritto di voto: pubblicità e ricorsi.

1. Entro il giorno 30 aprile 2013 gli elenchi degli aventi diritto di voto sono pubblicati all'Albo Ufficiale d'Ateneo e resi disponibili per la consultazione presso il Settore Affari Istituzionali, in orario d'ufficio. Della possibilità di consultazione è data comunicazione tramite pubblicazione affissa all'Albo Ufficiale d'Ateneo e tramite web d'Ateneo.

2. Errori ed omissioni presenti negli elenchi possono essere segnalati all'Ufficio Elettorale Centrale da chiunque vi abbia interesse entro tre giorni dalla pubblicazione. L'Ufficio decide entro il giorno successivo alla presentazione della segnalazione, rendendo note le proprie decisioni con comunicati affissi all'Albo Ufficiale d'Ateneo.

Art. 7. Elettorato passivo.

1. L'elettorato passivo spetta ai professori di prima fascia delle Università italiane che abbiano optato o che optino per il regime d'impegno a tempo pieno in caso di nomina e che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

2. L'elettorato passivo è soggetto alle limitazioni previste dalla disciplina legislativa. Dall'elettorato passivo è escluso e quindi versa in condizione di ineleggibilità in particolare:

- a) chi sia collocato nelle aspettative regolate dagli artt. 12, 13 e 14 del D.P.R. n. 382/80; dall'art. 7 c. 1 L. 240/2010;
- b) chi sia titolare delle cariche di governo indicate dalla Legge n. 215/04, e chi lo sia stato nei dodici mesi anteriori al 06 maggio 2013 (termine per la presentazione delle candidature);

PMS

- c) chi risulti messo a disposizione ai sensi dell'art. 96 del R.D. n. 1592/33;
- d) chi sia collocato fuori ruolo ai sensi della Legge n. 1114/62, dell'art. 168 del D.P.R. n. 18/67, degli artt. 14 e 16 della Legge n. 401/90.
- 3. L'elettorato passivo non spetta al professore ordinario che abbia cessato anticipatamente dalla carica di Rettore a qualunque titolo.
- 4. I requisiti dell'elettorato passivo, differenti dal regime d'impegno a tempo pieno, devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura.

Art. 8. Candidatura.

1. Ogni candidatura va indirizzata al Decano dell'Ateneo e deve recare la firma autografa del candidato che la presenta.
1. La candidatura può essere presentata depositandola presso il Settore Protocollo e Archivio Generale, in orario di sportello, entro il termine perentorio del 06 maggio 2013.
2. La candidatura può in alternativa essere presentata, entro il medesimo termine, tramite PEC personale del candidato all'indirizzo di PEC dell'Ateneo previa sottoscrizione con firma digitale.
3. Per chi sia soggetto al regime del tempo definito, la candidatura costituisce impegno ad optare per il tempo pieno in caso di nomina.
4. Per chi si trovi in situazioni che secondo le disposizioni legislative e statutarie sono incompatibili con la carica di Rettore, la candidatura costituisce impegno ad optare per quest'ultima in caso di nomina.
5. La candidatura può essere ritirata entro il termine perentorio del 09 maggio 2013 mediante atto scritto indirizzato al Decano e depositato presso il Settore Protocollo e Archivio Generale in orario di sportello, o trasmesso tramite PEC personale del candidato all'indirizzo di PEC dell'Ateneo previa sottoscrizione con firma digitale.
6. L'Ufficio Elettorale Centrale convalida le candidature pubblicandone l'elenco all'Albo Ufficiale d'Ateneo entro il giorno 10 maggio 2013.

Art. 9. Seggi Elettorali.

1. Sono istituiti i seguenti Seggi Elettorali:

- **Seggio n. 1, ubicato presso il polo di Milano**

presso cui votano:

- il personale docente e ricercatore di cui all'art.5, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, ad eccezione di quello afferente al Dipartimento di Chirurgia e Medicina Interdisciplinare e al Dipartimento di Scienze della Salute;
- il personale tecnico-amministrativo di cui all'art.5, comma 1, lettera c) del presente decreto, assegnato a strutture aventi sede nel Comune di Milano;
- i rappresentanti degli studenti di cui all'art.5, comma 1, lettera d) del presente decreto;

- **Seggio n. 2, ubicato presso il polo di Monza**

presso cui votano:

- il personale docente e ricercatore di cui all'art.5, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, afferente al Dipartimento di Chirurgia e Medicina Interdisciplinare e al Dipartimento di Scienze della Salute;
- il personale tecnico-amministrativo di cui all'art.5, comma 1, lettera c) del presente decreto, assegnato a strutture aventi sede in Comuni diversi da Milano.

2. L'esatta ubicazione dei Seggi Elettorali e la composizione degli stessi sarà definita mediante successivo provvedimento.
3. Il Seggio n. 1, in composizione integrata con i componenti del Seggio n. 2, è quello preposto alle operazioni di scrutinio. Con il provvedimento di cui al precedente comma, saranno definite le modalità di svolgimento delle operazioni di scrutinio.

Art. 10. Norma finale.

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato si applica il Regolamento Generale sulle Elezioni, Parte I - Titolo I.

Prof. Paolo Maurizio Soardi



Universita' degli Studi
di Milano - Bicocca
Rep Decreti Rett DA Dir 1000/2013
0009261/13 del 26/03/2013
Classif. I.13
AREA AFFARI LEGALI E ISTITUZIONALI

